



## COMUNE DI CRESPADORO



### *Relazione tecnica*

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

### Dati relativi all'anno 2021<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> In conformità con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicato nel mese di novembre 2020 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.

## INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla **revisione periodica delle partecipazioni** detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27/09/2017, questo ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 16.12.2019 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16.12.2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2018.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2019.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 15/12/2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2020.

Le fasi del Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie sono riassunte in questa relazione tecnica al fine di schematizzare le motivazioni salienti che hanno spinto il Comune di Crespadoro a mantenere, liquidare, dismettere o razionalizzare le partecipazioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 175 / 2016.

## L'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2021

L'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 175/2016 è illustrato nella seguente tabella:

### PARTECIPAZIONI DIRETTE

PARTECIPATA NOME	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Acque del Chiampo s.p.a.	81000070243	3,875%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	Rispetto dei parametri previsti dall'art. 20 del Tusp
Agno Chiampo Ambiente s.r.l.	03052780248	1,20%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	Rispetto dei parametri previsti dall'art. 20 del Tusp

### PARTECIPAZIONI INDIRETTE

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra, secondo cui ai fini dell'attività di ricognizione si considerano le sole partecipazioni indirette, in enti di tipo societario, detenute da una società tramite controllata dall'Ente locale.

Pertanto, considerato che il Consorzio A.RI.CA. (indiretta di 1° livello detenuta da Acque del Chiampo s.p.a.) ha una forma giuridica diversa da quella societaria, a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P. esso non sarà oggetto del presente provvedimento.

PARTECIPATA NOME	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
<b>Società tramite: Acque del Chiampo s.p.a.</b>				
Viveracqua s.c.ar.l.	04042120230	2,027 %	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	Rispetto dei parametri previsti dall'art. 20 del Tusp

La suddetta composizione del portafoglio di partecipazioni societarie detenute dall'Ente rappresenta il risultato dell'applicazione del già richiamato articolo 20 del TUSP che disciplina la procedura per la ricognizione ordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o

indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2021.

In particolare il Comune – tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – ai fini del mantenimento, dell'alienazione, della razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione, delle proprie partecipazioni societarie ha verificato quanto segue:

- a) L'inclusione delle proprie partecipazioni societarie nelle categorie previsti dall'art.4 del TUSP;
- b) Il soddisfacimento dei requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'art.5, comma 1 e 2 del Testo Unico;
- c) L'esistenza dei presupposti l'attivazione della razionalizzazione di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

Il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette riportate nel grafico si giustifica, pertanto, in base alla riconducibilità dell'attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP. Le società legittimamente partecipate assumono le funzioni di soggetti affidatari di servizi pubblici locali, individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali assumendo, così la configurazione di società che producono beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4 co.2 lett. D). Si è inoltre proceduto all'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, al fine di procedere alla razionalizzazione e motivare il mantenimento ovvero la cessione delle partecipazioni in oggetto:

- o Le Società legittimamente partecipate evidenziano un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- o Il Comune non ha costituito né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dalle società legittimamente partecipate;
- o Come risulta dai dati sintetici, riportati nella relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione della revisione straordinaria, nei tre esercizi precedenti, con riferimento alla data della rilevazione, tali società hanno conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro e, non hanno realizzato risultati negativi nel corso del periodo di operatività. In caso contrario il mantenimento è stato motivato;
- o Non si è ravvisata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP;
- o Non si è ravvisata, la possibilità di dare luogo a processi aggregati in seno alle società cui il Comune di Crespadoro partecipa, in ragione dell'elevato valore dell'indice di integrazione verticale, riportato nella relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione della revisione straordinaria, e posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei

## **ANALISI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E CONDIZIONI PREVISTE DAL TUSP**

A seguito delle analisi effettuate nell'allegato A, si ritiene di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Di seguito si riassumono le motivazioni alla scelta del mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Crespadoro

### **Acque del Chiampo s.p.a.**

Acque del Chiampo s.p.a. è una società per azioni a totale capitale pubblico in cui il Comune di Crespadoro detiene una quota di partecipazione diretta pari al 3,875%.

La società opera in conformità al modello in *"house providing"* ed è affidataria della gestione delle reti, degli impianti e del servizio idrico integrato per i Comuni del territorio dell'Ato Valle del Chiampo, sulla base della convenzione stipulata in data 29/02/2000 con l'autorità d'ambito per la durata di 30 anni (scadenza 28/02/2029).

I comuni in cui la società risulta essere gestore del "SII" sono: Arzignano, Montecchio Maggiore, Brendola, Chiampo, Lonigo, Altissimo, Montorso Vicentino, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino.

La partecipazione rientra chiaramente nelle categorie di cui all'art. 4 del Tusp, in quanto produce sia un servizio di interesse generale (comma 2 lettera a) sia beni e servizi strumentali (comma 2 lettera d) in ambiti strategici e di gestione obbligatoria risultando quindi efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.

Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e non ha realizzato risultati negativi negli ultimi 5 anni.

Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, tantomeno la necessità di aggregazione con altre società visto che l'ente non ha altre partecipazioni dirette che svolgono attività simili ed operanti nello stesso settore.

### **Agno Chiampo Ambiente s.r.l.**

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico in cui il Comune di Crespadoro detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,20%.

La società si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio dell'Ovest Vicentino, nello specifico: effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti urbani, gestisce i servizi di spazzamento delle strade e per alcuni Comuni iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della Tari.

Essa opera in conformità al modello in *“house providing”*, con affidamento del servizio avvenuto mediante Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali approvata con provvedimento n. 7 del 02/03/2006 e modificata con provvedimento di Consiglio comunale n. 6 del 26/03/2015.

Fanno parte di essa 23 Comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.

La partecipazione rientra chiaramente nelle categorie di cui all'art. 4 del Tusp, in quanto produce sia un servizio di interesse generale (comma 2 lettera a) sia beni e servizi strumentali (comma 2 lettera d) in ambiti strategici e di gestione obbligatoria risultando quindi efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.

Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e non ha realizzato risultati negativi negli ultimi 5 anni.

Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, tantomeno la necessità di aggregazione con altre società visto che l'ente non ha altre partecipazioni dirette che svolgono attività simili ed operanti nello stesso settore.

#### **Viveracqua s.c.ar.l.**

Viveracqua s.c.ar.l. è una società consortile a responsabilità limitata in cui il Comune di Crespadoro detiene una partecipazione indiretta pari allo 0,082% per il tramite di Acque del Chiampo s.p.a. (che possiede direttamente il 2,027% di Viveracqua s.c.ar.l.).

Tale consorzio raggruppa le 12 società (totalmente pubbliche, non quotate e titolari di affidamento in house) che gestiscono il servizio idrico integrato nella regione Veneto, rappresentando quindi uno strumento indispensabile per il coordinamento delle aziende consorziate e perseguendo l'obiettivo di riduzione dei costi di gestione e di ottimizzazione dei servizi erogati ai cittadini.

Si evidenzia inoltre che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1) e svolge servizi di committenza per le aziende consorziate (art. 4 comma 2, lettera e).

La società presenta un numero di dipendenti pari a quello degli amministratori.

Per quest'ultimi occorre precisare che, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, essi rinunciano al compenso per l'incarico.

Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e non ha realizzato risultati negativi negli ultimi 5 anni.

Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, tantomeno la necessità di aggregazione con altre società che svolgono attività simili ed operano nello stesso settore.

## ESITO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sono state valutate, sottostante agli articoli 20 del TUSP, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

In virtù dei risultati della revisione ordinaria, **non si ravvisa la necessità di redigere un piano operativo di razionalizzazione** come sintetizzato nella tabella seguente:

COMUNE DI CRESPADORO - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016								
Denominazione SOCIETÀ PARTECIPATA	Art.4	Art.20 ^2 B	Art.20 ^2 C	Art.20 ^2 D	Art.20 ^2 E	Art.20 ^2 F	Art.20 ^2 G	RISULTATI
	(attinenza istituzionale / Oggetto sociale)	(amm.ri> dipendenti)	(attività similari)	(Fatturato < € 1.000.000)	(Rn < 0 *4 Es)	(Contenimento Costi)	(Aggregazione)	
Acque del Chiampo s.p.a.	Sì	No	No	No	No	No	No	Mantenimento senza interventi
Agno Chiampo Ambiente s.r.l.	Sì	No	No	No	No	No	No	Mantenimento senza interventi
Viveracqua s.c.ar.l.	Sì	No	No	No	No	No	No	Mantenimento senza interventi